

Spett. Le **GMB Finance Solutions** Via pec: <u>reclamigmb@pec.it</u>

Roma, 04/12/2017

Ufficio Reclami Protocollo n

Oggetto: Risposta reclamo mutuo contro cessione del quinto n. seguito "cliente")

itestato al Sig

(di

Spett. Le GMB Finance,

riscontriamo la Sua comunicazione, pervenuta in data 26/09/2017, con la quale richiede, in nome e per conto del cliente, il rimborso degli oneri non maturati in occasione dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto in oggetto, segnalando quanto segue.

Elementi di fatto

In data 09/01/2013 il cliente ha sottoscritto con la nostra banca un contratto di mutuo contro cessione del quinto identificato con il n.

Il contratto di finanziamento *de quo* è stato estinto anticipatamente, con decorrenza 28/02/2017, mediante il pagamento della somma di € 22.158,24 come risultante nel prospetto relativo al conteggio estintivo a suo tempo inviato al cliente dalla scrivente.

In sede di estinzione anticipata la banca ha già rimborsato al cliente la somma di € 1.668,84 a titolo di commissioni di gestione che alla data di estinzione anticipata del rapporto, sulla base del piano di ammortamento contrattuale, non risultavano ancora maturate.

Elementi di diritto

Preliminarmente, precisiamo come prima della sottoscrizione di tutta la documentazione contrattuale siano state fornite al cliente, conformemente alle allora vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza nei servizi e nelle operazioni bancarie e finanziarie, le opportune informazioni necessarie a comprendere gli oneri e le caratteristiche della suddetta operazione, nonché copia di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale ad essa afferente.

La menzionata documentazione, che riporta chiaramente la durata ed i costi del finanziamento nonché la pedissequa elencazione delle commissioni e degli altri oneri applicati al rapporto in parola, è stata accettata e regolarmente sottoscritta dal cliente.

In merito a quanto richiesto, si chiarisce, innanzitutto, come non sono da ritenersi in alcun modo oggetto di rimborso, nei casi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, alcune specifiche voci di costo e di spesa, in forza del principio che per loro natura gli stessi hanno maturato interamente il loro sinallagma contrattuale al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento.

In particolare le voci di costo e le spese, peraltro espressamente riportate nei prospetti economici, che non sono soggette a rimborso nei casi di estinzione anticipata del finanziamento sono le seguenti; spese di



istruttoria pratica, commissioni di attivazione, oneri erariali, spese di notifica, registrazione e postali e commissioni di intermediazione.

Al fine di rappresentare in maniera più analitica la *natura up-front* del sinallagma contrattuale sottostante alle citate voci di costo e spesa, è opportuno in questa sede fornire una breve descrizione del processo di originazione di una operazione di cessione del quinto.

La cessione del quinto rappresenta una forma di finanziamento che presuppone il coinvolgimento, sin dalle fasi preliminari di istruttoria di almeno quattro soggetti distinti (il cliente, la banca, l'amministrazione terza e la compagnia assicurativa che rilascia le garanzie previste dalla normativa) a cui potrebbe aggiungersi un quinto soggetto nei casi di rinnovo di una precedente operazione contratta dal cliente con un altro intermediario.

A differenza di qualsiasi altra tipologia di finanziamento, laddove la sottoscrizione del contratto, propedeutica all'erogazione del finanziamento, avviene solo dopo la conclusione delle attività di istruttoria del finanziatore, nelle operazioni di cessione del quinto la suddetta sottoscrizione rappresenta, invece, solo il momento iniziale dell'avvio di tale attività.

In sostanza, il contratto di finanziamento assume di fatto una valenza di mera "richiesta di finanziamento", giacchè il perfezionamento dello stesso avviene solamente al momento in cui verrà effettuata la notifica al datore di lavoro (di seguito "ATC") del cliente, elemento essenziale ai fini della concessione del finanziamento, come sarà meglio descritto in seguito.

Nelle fasi preliminari del processo di vendita, infatti, la banca effettua una mera e formale attività di *pre- analisi*, nell'ambito della quale accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa (a titolo esemplificativo la qualifica di lavoratore dipendente/pensionato, l'anzianità minima per dipendenti, l'età massima per i pensionati, l'estinguibilità di eventuali preesistenti finanziamenti, il calcolo della quota massima cedibile).

Tale attività, che richiede comunque una elevata expertise da parte dell'operatore, genera a carico della banca specifici costi e spese che trovano la loro rappresentazione nel contratto di finanziamento alla voce "spese di Istruttoria"; trattasi, pertanto, di spese con natura "non ricorrente" (up front) a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito.

Sottoscritto il contratto, la cui efficacia, va sottolineato, rimane sottoposta a condizione sospensiva la banca procede, quindi, all'avvio di una più approfondita analisi circa la concedibilità del finanziamento che per comodità di sintesi può riassumersi nelle attività di acquisizione delle garanzie previste dalla normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica della notifica del contratto di finanziamento all'ATC, la ricezione dell'attestazione di benestare da parte della stessa amministrazione, l'ottenimento da parte delle compagnie assicurative delle polizze a garanzia dei rischi previsti dalle normative).

Solo dopo la verifica del buon esito di tale attività, il contratto di finanziamento, a suo tempo sottoscritto dal cliente, diventa efficace e la banca procede, quindi, all'attivazione del rapporto, alla concessione del finanziamento e alla sua successiva erogazione.

Le attività sopra indicate generano a carico della banca ulteriori costi e spese specifiche che trovano la loro rappresentazione nel contratto di finanziamento nella voce "commissioni di attivazione"; trattasi pertanto del recupero di costi e spese sostenute dalla banca per lo svolgimento delle attività poste in essere ai fini dell'attivazione del finanziamento presso l'ATC e per l'acquisizione delle garanzie. Tali attività coprono, quindi, costi che sono sostenuti dalla stessa banca precedentemente alla concessione del fido e quindi all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito e sono, pertanto, di natura "non ricorrente" (up front) come, del resto, confermato anche dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10578/16 del 1° dicembre 2016). Le spese vive per la notifica del contratto di finanziamento all'ATC (spese postali) sono invece riportate nella specifica voce contrattuale, parimenti per definizione sono di natura "non ricorrente" e quindi up front come per gli oneri fiscali.

Le commissioni di attivazione così come le spese di notifica sopra indicate non sono soggette a rimborso in quanto percepite *up front* dalla banca a copertura dei costi connessi all'attivazione del finanziamento.



Anche alla luce di quanto sin qui precisato, la richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione, andrà di consequenza rigettata.

Ciò premesso, sono da ritenersi invece di natura "ricorrente" (recurring) e quindi rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del rapporto per la quota non maturata, le voci di costo relative alle "commissioni di gestione", come risultanti dalla documentazione contrattuale e precontrattuale accettata e sottoscritta a suo tempo dal cliente.

In merito a quest'ultime la banca ha proceduto, in conformità al contratto di finanziamento, al **rimborso** di quanto spettante al cliente **già in fase di estinzione anticipata del rapporto** e, pertanto, *nulla è dovuto allo stesso con riferimento a tale voce di costo contrattuale*. In merito al metodo di ripartizione delle suddette commissioni nell'ambito del piano di ammortamento del finanziamento, si evidenzia che la stessa ha utilizzato il criterio "*alla francese*" in adempimento a quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS/IFRS 39 che prescrive, appunto, il criterio del tasso di interesse effettivo.

Per una maggiore cognizione, si precisa che l'operazione di finanziamento in questione è stata perfezionata dal cliente direttamente con la banca senza l'intervento di intermediari del credito, pertanto il cliente non ha versato alcuna somma a titolo di oneri di intermediazione.

Discorso diverso attiene, invece, alle spese assicurative relative alle polizze sottoscritte direttamente dalla banca, in qualità di contraente, per la copertura del rischio vita e dei rischi diversi di impiego del cliente.

Più in particolare la polizza rischi diversi di impiego è stata emessa, in forza del Regolamento IVASS n. 29/2009 concernente la "classificazione dei rischi nell'ambito dei rami di assicurazione", nell'ambito del ramo 14 così detto "Credito". Al sensi delle citate disposizioni, la banca ha, quindi, sottoscritto direttamente tale polizza, assumendo conseguentemente al contempo, la qualità di Contraente e Beneficiario delle prestazioni per garantirsi, come espressamente previsto dalla normativa che disciplina il rapporto di finanziamento, dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato.

La polizza rischi vita è stata emessa, in forza del Provvedimento IVASS n. 2946/2011, concernente le "disposizioni in tema di conflitto di Interesse degli intermediari assicurativi". Ai sensi delle citate disposizioni, la banca ha, anche per questo caso, sottoscritto direttamente tale polizza, assumendo conseguentemente al contempo, la qualità di Contraente e Beneficiario delle prestazioni per garantirsi, come espressamente previsto dalla normativa che disciplina il rapporto di finanziamento, dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato.

In relazione a quanto sopra rappresentato il premio assicurativo è stato, pertanto, pagato interamente e direttamente dalla banca, conseguentemente ne deriva che al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, il comportamento assunto dalla banca in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto si ritiene essere stato pienamente aderente a quanto previsto nel contratto di finanziamento.

Fermo restando quanto sin qui chiarito, al fine di venire comunque incontro alla richiesta avanzata dal cliente, la scrivente è disponibile a riconoscergli l'ulteriore somma di € 762,88 quale atto di liberalità, che verrà corrisposta solo in caso di accettazione, da inviare alla banca entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla ricezione della presente attaine a tai proposito, La invitiamo a ritrasmettere alla scrivente il modulo allegato, debitamente compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione richiesta. Resta inteso che a fronte dell'avvenuto pagamento dell'importo sopra indicato, considerando anche quanto già riconosciuto in sede di estinzione anticipata, il cliente rinuncia espressamente, in relazione alle commissioni di competenza della banca, ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto, ragione e/o azione legale, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti della scrivente, ivi compreso il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, ovvero la mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013).

Certi d'aver chiarito ogni dubbio al riguardo, qualora il cliente non si ritenga soddisfatto delle spiegazioni





sopra riportate, potrà inoltrare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Ogni informazione relativa alle procedure da seguire, può essere acquisita collegandosi al sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero sul nostro sito wel

Distinti saluti.

Ufficio reclami

All. c.s.